

TI_GERICHTE 52.1997.125 vom 24. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.125

FR: TI_GERICHTE 52.1997.125 du 24 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.125 del 24 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

lett. f) RLE, in vigore sino al 31 dicembre 1996, non soggiacevano a licenza edilizia le costruzioni elementari aventi una superficie non superiore a 10 mq per il deposito di attrezzi e la lavorazione dei fondi. Questa disposizione, abrogata con novella del 13 novembre 1996, entrata in vigore all'inizio di quest'anno, non esimeva comunque il costruttore dall'obbligo di attenersi alle leggi materialmente applicabili. Lo stabiliva chiaramente l'art. 3 cpv. 3 RLE nella versione ora abrogata. 2.2. I ricorrenti pretendono di mantenere il manufatto realizzato nell'angolo N del loro giardino, asserendo che la sua superficie sarebbe inferiore a 10 mq. A tal fine producono nuove misure, inferiori a quelle indicate in sede di notifica, in base alle quali la superficie ammonterebbe a soli 9,77 mq. La tesi dei ricorrenti non può essere accreditata. Anzitutto, perché quando la costruzione è stata effettivamente realizzata (marzo 1997) la norma in questione non era più in vigore. In secondo luogo, perché la costruzione supera comunque la superficie di 10 mq e soggiace pertanto all'obbligo del permesso. Le nuove misure omettono in effetti di considerare la superficie occupata dai muri ai quali la costruzione è addossata (almeno 0,5 mq). Omissione, questa, che non può essere ignorata, visto che questi muri non servono soltanto a cingere il fondo, ma risultano anche integrati all'opera come muri perimetrali. 3. Del tutto prive di fondamento sono le argomentazioni svolte dai ricorrenti per dimostrare che l'opera in contestazione non soggiace al calcolo dell'indice di occupazione. La superficie edificata è imperativamente definita dall'art. 39 cpv. 3 LE come la proiezione orizzontale di tutti gli edifici principali ed accessori. Sono esclusi dal computo soltanto i cornicioni e le gronde, rispettivamente a determinate condizioni, le pensiline d'ingresso e le autorimesse interrate. Le costruzioni elementari per il deposito attrezzi non rientrano nel novero delle eccezioni previste dalla norma succitata. Vanno quindi computate come superficie edificata. 4. Altrettanto inconsistenti sono le censure che i ricorrenti sollevano in relazione al principio della buona fede ed alla mancata intimazione di un ordine di sospensione dei lavori da parte del tecnico comunale. Dal fatto che il tecnico comunale si sia limitato a sollecitare l'inoltro di una notifica di costruzione senza ingiungere la sospensione dei lavori, a suo dire pressoché terminati, i ricorrenti non potevano di certo dedurre in buona fede che l'opera sarebbe stata senz'altro autorizzata da parte del municipio. 5. Incontestata è la violazione materiale riscontrata dal municipio. Nè il sorpasso dell'indice di occupazione ammesso dalle norme di zona, già ampiamente superato dalle costruzioni preesistenti, potrebbe essere oggetto di contestazioni. Dato per scontato che la licenza edilizia in sanatoria non può in nessun caso essere rilasciata, resta quindi unicamente da verificare se tale violazione

giustifichi l'adozione di un provvedimento di ripristino dal profilo dell'adeguatezza. A tal proposito vanno sostanzialmente condivise le considerazioni sviluppate al Consiglio di Stato con il giudizio impugnato. Vero è che le dimensioni del manufatto sono relativamente modeste. Ciò non toglie che lo stesso viene ad aggravare in misura apprezzabile (> 1 %) la preesistente situazione di contrasto con il diritto edilizio materialmente applicabile. Situazione che i ricorrenti non potevano in buona fede ignorare e che basta da sola giustificare un'applicazione rigorosa della legge. Invano chiedono i ricorrenti che l'ordine di demolizione venga sostituito con una sanzione pecuniaria (art. 44 LE). Tale misura presuppone che il ripristino di una situazione conforme al diritto appaia impossibile o sproporzionato: presupposti, questi, che in concreto non sono dati. Nè giova ai ricorrenti invocare non meglio precisate possibilità di sanare il difetto, trasferendo su fondi vicini la superficie edificata realizzata in eccesso sul loro fondo. Nulla permette invero di ritenere che vi siano vicini disposti ad accollare ai loro fondi non solo la superficie del ripostiglio (oltre 10 mq), ma anche quella che delle costruzioni preesistenti (23 mq), che oltrepassa il limite prescritto dall'art. 40 NAPR. G. In esito alle considerazioni sin qui esposte, la decisione governativa impugnata va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21, 39, 43, 44 LE; 40 NAPR di _____; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.